



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

- **Presidente**
- **Relatore**
- **Giudice**
-
-
-
-
-



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 7874/2018 depositato il 08/11/2018
 - avverso la pronuncia sentenza n. 5345/2018 Sez:41 emessa dalla Commissione
- contro:

difeso da:

proposto dall'appellante:

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TF3030104033 IVA-OP.IMPONIB. 2013

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 7874/2018

UDIENZA DEL

16/04/2019 ore 10:30

N°
4245/16/2019

PRONUNCIATA IL:
16/4/2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
9/5/2019
Il Segretario
[Signature]

[Signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso n. 218 depositato in data 05.01.2018, la Neapolis Informatica s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. TF 3030104033/17 avente ad oggetto una maggiore imposta IVA per € 170.756,00, oltre sanzioni ed interessi, per il periodo d'imposta 2013; l'atto impugnato traeva origine dal processo verbale di constatazione del 23.02.2017 con cui la Guardia di Finanza aveva contestato delle operazioni ritenute soggettivamente inesistenti e in particolare la partecipazione della contribuente ad una frode che prevedeva l'acquisto di merci dalla società

sostegno del ricorso adduceva:


- la carenza di motivazione per avere l'avviso di accertamento recepito acriticamente le osservazioni contenute nel processo verbale di constatazione;
- l'assenza di prova il cui onere incombeva sull'amministrazione finanziaria in merito alla conoscenza o conoscibilità da parte della contribuente della fittizietà delle operazioni;
- infondatezza della presunzione secondo cui la merce era stata acquistata a prezzi notevolmente inferiori rispetto ad altri fornitori;
- correttezza dei rapporti commerciali intercorsi con la _____ come comprovato dalle fatture di acquisto, dai pagamenti avvenuti con bonifici bancari, dalla tracciabilità dei trasporti delle merci.

Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.

Con controdeduzioni depositate in data 06.03.2018 si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli, che confermava la legittimità del proprio operato, ritenendo la sussistenza di plurimi elementi da cui desumere la conoscenza e la partecipazione della contribuente al progetto di frode IVA, per cui concludeva per il rigetto del ricorso.

Con sentenza n. 5345, depositata in data 24.05.2018, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sezione 41, accoglieva il ricorso e annullava l'atto impugnato, condannando l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite, ritenendo che gli elementi raccolti fossero privi di valenza probatoria sufficiente ad escludere il diritto della contribuente a fruire del diritto alla detrazione IVA.

Con ricorso notificato in data 16.10.2018 l'Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la suddetta sentenza, reiterando le difese espletate in primo grado, evidenziando l'erroneità della decisione resa dalla _____ per aver ritenuto sfornita di prova la



partecipazione della contribuente al meccanismo fraudolento posto in essere dalla società

Con controdeduzioni depositate in data 06.12.2018 si costituiva la s.r.l. che chiedeva la conferma della sentenza di primo grado, ribadendo quanto già esposto in primo grado circa la correttezza del proprio comportamento commerciale, privo di ogni intento fraudolento.

Nella seduta del 16.04.2019 il Collegio, sentito il Relatore in Camera di Consiglio ed esaminati gli atti, decideva la causa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va rigettato.

Ai fini della migliore comprensione dell'odierna fattispecie, va premesso che la contestazione mossa dall'Agenzia delle Entrate con l'avviso di accertamento impugnato dal contribuente, attiene alle fatture ritenute soggettivamente inesistenti emesse nell'anno 2013 dalla società per un totale di € 791.318,93, oltre IVA per € 170.756,34; l'Agenzia delle Entrate non ha negato l'esistenza effettiva della prestazione e quindi la fornitura delle merci, bensì la circostanza che le operazioni non fossero riconducibili al soggetto che aveva emesso le fatture.

La nozione di fattura soggettivamente inesistente presuppone da un lato l'effettività dell'acquisto dei beni entrati nella disponibilità patrimoniale dell'impresa destinataria delle fatture e dall'altro la simulazione soggettiva, ossia la provenienza della merce da ditta diversa da quella figurante sulle fatture.

Secondo l'orientamento della Suprema Corte, alla quale hanno mostrato di attenersi i giudici di prime cure, in tema di IVA, laddove l'Amministrazione Finanziaria contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza da parte del destinatario che l'operazione si inseriva in un'evasione di imposta; grava sul contribuente cessionario che intende esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti, la prova dell'effettiva corrispondenza dell'operazione documentata in fattura con quella effettivamente realizzata, la prova dell'incolpevole affidamento sulla regolarità fiscale dell'operazione, ingenerato dalla condotta del cedente - considerate le modalità con cui si sono svolti i rapporti commerciali e gli elementi acquisiti o disponibili nel corso delle trattative e al momento della conclusione dell'operazione.

Di contro, l'amministrazione finanziaria che contesti il carattere soggettivamente inesistente di una fattura e neghi il diritto del contribuente a portare in detrazione la



relativa imposta, ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, che la prestazione non è stata resa dal fatturante: non è quindi necessario fornire prova certa ed incontrovertibile, essendo sufficiente la ricorrenza di presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, consistenti nell'esposizione di elementi obbiettivi tali da porre sull'avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sull'inesistenza sostanziale del contraente (Cass. civ. 17818/16).

L'appellante ritiene che la contribuente non abbia dimostrato la mancanza di consapevolezza sull'inesistenza soggettiva della società cedente e la propria estraneità al meccanismo fraudolento dalla stessa posto in essere.

L'Agenzia delle Entrate ritiene che la contribuente fosse a conoscenza della frode perpetrata dalla società cedente sulla scorta dei seguenti elementi:


- 1) dalle indagini svolte dalla società commissionate emergeva che la fosse priva di provviste finanziarie, per cui la contribuente avrebbe dovuto desistere dall'intrattenere rapporti commerciali con la stessa;
- 2) l'assicurazione stipulata dalla a copertura del rischio di mancata consegna delle merci acquistate, dimostravano la consapevolezza da parte della contribuente del sistema fraudolento posto in essere e del concreto rischio di chiusura dell'attività commerciale o dell'insolvenza della società;
- 3) la contribuente, se avesse usato l'ordinaria diligenza connessa all'espletamento di attività commerciale, avrebbe dovuto sapere di partecipare ad una frode, indipendentemente dalla circostanza che abbia tratto o meno benefici dalla vendita.

Dai suddetti elementi non può desumersi l'inesistenza soggettiva delle fatture contestate. Dal rapporto della , nonché della polizza sottoscritta a garanzia del rischio della mancata consegna della merce, può evincersi la prova circa la conoscenza dello stato di difficoltà economica in cui versava la , ma tale elemento non può certamente costituire prova della conoscenza e della partecipazione della contribuente all'illegittimo sistema di frode posto in essere.

Le notizie generali relative alla non potevano indurre a dubitare che le prestazioni oggetto delle fatture non fossero state effettivamente rese.

Secondo le risultanze relative a tale società, come riportate nell'allegato 4 del pvc redatto dalla Guardia di Finanza, la era dotata delle seguenti caratteristiche:

- costituzione nell'anno 2003 (e quindi in epoca di gran lunga antecedente all'anno 2013 di emissione delle fatture contestate);



- esercizio dell'attività commerciale presso Nola. Interporto Campano. lotto C2, modulo 12, con utilizzo di due uffici di circa mq 15 ciascuno e un magazzino di circa mq 160, condotti in locazione;
- espletamento di servizi contabili da parte _____ in forza di rituale contratto;
- n. 1 dipendente;
- assenza di mezzi di trasporto di proprietà, con utilizzo - in caso di necessità - di attrezzature e mezzi

esercizio dell'organizzazione commerciale demandata in modo esclusivo all'Amministratore, avente un ampio bacino di utenze derivanti dalla sua carriera di rappresentante


ha poi dimostrato:

- l'avvenuta consegna della merce oggetto delle fatture contestate;
- l'avvenuto pagamento del prezzo ;
- l'esistenza di rapporti commerciali per acquisti destinati alla commercializzazione nell'anno 2013 con n. 115 fornitori, a riprova della non esclusività del rapporto intercorso con la _____
- valore complessivo delle merci acquistate nell'anno 2013 pari a € 5.022.505, a fronte del valore imponibile delle fatture emesse per acquisti dalla 72 ORI s.r.l. per € 791.318,93;
- scarto percentuale modesto tra i prezzi per gli acquisti effettuati _____ e da altri fornitori assunti a confronto, come dimostrato dalla tabella allegata al pvc.

Conclusivamente, deve ribadirsi che la condizione per negare la detraibilità dell'IVA per operazioni soggettivamente inesistenti è che il soggetto che intende avvalersi di tale detrazione sapesse o potesse sapere della frode sottesa alle operazioni commerciali in cui era coinvolto.

Pertanto la prova, anche fornita per presunzioni, dell'esistenza del dolo o della colpa in capo al soggetto che chiede la detrazione dell'IVA non può essere sostituita con l'assunzione di una responsabilità oggettiva derivante dalla mera relazione tra colui che emette la fattura e il soggetto fornitore della merce oggetto di acquisto, salvo che le modalità di tale relazione non presenti di per sé degli elementi che lascino intendere la malafede delle parti contraenti.

Nel caso che ci occupa, non è emersa a carico della società contribuente la consapevolezza della partecipazione ad un'operazione fraudolenta, per cui il proposto gravame va rigettato.



Si palesa infondato anche il motivo di appello secondo cui i giudici di prime cure, nella decisione assunta, hanno ritenuto di accogliere il ricorso del contribuente sulla scorta dei provvedimenti assunti dal giudice penale, rilevando come sia stato emesso unicamente un provvedimento dal Tribunale del Riesame di Napoli relativamente alla misura cautelare del sequestro, mentre il procedimento di merito sulla sussistenza del reato contestato è tuttora pendente: l'appellante ribadisce, in ogni caso, l'autonomia tra il procedimento penale e quello tributario.

Sul punto occorre precisare che pur essendo incontestabile il principio della separazione e autonomia tra il processo tributario e quello penale, non deve tuttavia negarsi che il giudice tributario possa valutare e fondare il proprio convincimento anche sugli aspetti già vagliati e presi in considerazione dal giudice penale, per cui è fondata la censura mossa avverso la decisione resa nella parte in cui i giudici hanno richiamato un provvedimento del Tribunale del Riesame di annullamento del decreto di sequestro preventivo di beni nella disponibilità dell'

in cui è stata esclusa la partecipazione dello stesso alla frode.

La natura delle questioni affrontate e la controvertibilità della materia oggetto di trattazione, con particolare riferimento al riparto degli oneri probatori, giustificano la compensazione delle spese relative al presente grado di giudizio.

PQM

Rigetta l'appello e compensa le spese del presente grado di giudizio.

Napoli, 16 aprile 2019

L'estensore

Dott. Cecilia Mancuso

Il Presidente

Dott. Arturo Carrese



Commissione Tributaria Regionale della Campania
È COPIA AUTENTICA

Il Segretario
Dott. Daniela Lyda
Dott. Benedetta Lyda